

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Martina Marini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. xxx/2022 promossa da **DEBITORE** e **FIDEIUSSORE** con l'Avv. omissis

contro

CESSIONARIA a mezzo della mandataria **SERVICER** con l'Avv. omissis

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come verbale d'udienza

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

CESSIONARIA a mezzo della mandataria **SERVICER** già **OMISSIS** (da ora solo **SERVICER**) ha chiesto ottenuto dal Tribunale di Spoleto ingiunzione di pagamento n. xx/2022 (n. xx/2022 Rg) a carico di **DEBITORE** e **FIDEIUSSORE** rispettivamente quali debitrice principale e fideiussore, per la sorte di € 42.817,23 oltre interessi e spese, a titolo di debito residuo relative al contratto di finanziamento sottoscritto con **BANCA** poi ceduto alla Ricorrente.

DEBITORE e **FIDEIUSSORE** hanno opposto il decreto, chiedendone la revoca, spese vinte e segnatamente:

- ▶ eccependo la illegittimità del decreto ingiuntivo perché emesso in assenza di prova scritta;
- ▶ disconoscendo ex art. 2719 cc la documentazione prodotta in sede monitoria e in particolare il contratto di finanziamento perché non leggibile;
- ▶ disconoscendo, altresì, ex art. 214 cpc, le sottoscrizioni apposte in calce al medesimo contratto;
- ▶ eccependo il difetto di legittimazione attiva della Ricorrente non essendo provata la cessione del credito per cui è causa, comunque inesistente o nulla per omessa notifica al debitore;
- ▶ eccependo la irregolarità della procura alle liti e quella conferita al legale rappresentante della Ricorrente;
- ▶ eccependo la prescrizione del credito azionato;

SERVICER si è tempestivamente costituita ex art. 167 c.p.c., resistendo all'opposizione perché infondata in fatto e diritto, e chiedendone il rigetto con conferma del decreto, ovvero in subordine, con condanna di **DEBITORE** e **FIDEIUSSORE** a pagare in solido tra loro una somma pari a quella ingiunta o a quella che verrà ritenuta di giustizia, vinte le spese.

Il Giudice, respinta con ordinanza riservata del 22 settembre 2022 la provvisoria esecuzione integrale del decreto ingiuntivo, ha assegnato all'Opposta termine perentorio per introdurre il procedimento di mediazione e, all'esito, i richiesti termini istruttori.

Di seguito, ha rinviato per pc e mandato la causa in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies cpc.

Udita la discussione all'udienza odierna, il Giudice ha deciso la causa pronunciando la presente sentenza.

Il Tribunale ritiene, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asseriti e della documentazione complessivamente dimessa, che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che ci si accinge ad illustrare. Ne segue la conferma del decreto ingiuntivo.

1. Occorre anzitutto evidenziare come dagli atti di causa emerga l'espletamento della mediazione obbligatoria, introdotta dall'Opposta nel termine assegnato dal Giudice e conclusasi con esito negativo come da verbale allegato alle note d'udienza di **OMISSIS** del 25.01.2023.

2. Si procede ora con l'analisi delle singole doglianze degli Opponent.

2.1. Per ragioni di ordine logico, osserva previamente il Tribunale che parte Opponente si è doluta che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza degli estratti conto.

Ora, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto e piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza, onde l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto non preclude affatto il potere dovere del giudice di decidere la causa nel merito (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 23.07.2014 n. 16767).

Ciò in quanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge, nel contraddittorio delle parti, secondo le norme del procedimento ordinario. Ne consegue, che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'Opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cfr. Cass., n. 1184/2007).

Tale principio è stato in più occasioni espresso nella giurisprudenza di merito anche con riferimento alla fattispecie del correntista Opponente che contesti la documentazione prodotta dalla Banca; al riguardo, è stato invero statuito che "l'asserito difetto di prova del credito posto a base del ricorso monitorio non preclude la pronuncia nel merito da parte del Giudice dell'opposizione, dovendosi in questa fase accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente Opposto" (Cfr., Trib. Modena, n. 1893/2016; Trib. Bari, n. 5074/2016).

Chiarito quanto precede e passando ad analizzare nel merito la doglianza dell'Opponente, il Giudice evidenzia che, in diritto, l'artt. 633 cpc consente l'emissione di ingiunzione quando il credito sia certo, liquido ed esigibile e dello stesso ne sia fornita prova scritta.

L'art. 50 Tub che l'Opponente sembra invocare nello svolgere detta doglianza - è norma di favore per la Banca che agisca in via monitoria per contratti di conto corrente ed accessorie aperture di credito, consente di avvalersi dell'estratto conto - almeno dell'ultimo, secondo la frequenza prevista in contratto - certificato da un Dirigente, che ne dichiari la conformità alle scritture contabili; l'estratto conto richiesto dall'art. 50 Tub è, come noto, un documento contabile consistente in un prospetto in cui vengono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo o passivo: un documento che, in sostanza, esprime il risultato di tutte le operazioni compiute fino ad una certa data, con l'indicazione del saldo.

Nella specie, tuttavia, non venendo in rilievo un rapporto di conto corrente, ma un contratto di finanziamento per cui non è prevista l'emissione di estratti conto periodici, l'Opposta per ottenere il decreto ingiuntivo era tenuta unicamente a produrre il contratto ed un conteggio in cui fossero evidenziati l'importo erogato ed il debito residuo.

Posto che, in fase monitoria, la stessa risulta aver dimesso il contratto ed un estratto conto con le caratteristiche sopra descritte (cfr., doc. 8 fase. mon.), ne discende che il decreto ingiuntivo sia stato emesso legittimamente.

Tanto detto, la pretesa creditoria avanzata va in ogni caso delibata nel merito, in virtù dei principi espressi dalla Corte di legittimità, sopra richiamati.

2.2. Si passa ora al vaglio l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire per mancanza di prova della titolarità del diritto in capo alla cessionaria, odierna Opposta.

Giova, sin da subito, precisare che la questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del rapporto giuridico controverso, sulla base di quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente (Cfr., Cass., Sez. Un., n. 2951/2016; nella giurisprudenza di merito, Cfr., l'orientamento espresso dal Tribunale di Spoleto, seni. n. 522/2019, con ampia e condivisibile motivazione sul punto che integralmente si condivide; Tribunale di Forlì, sent. n. 923/2019).

Più precisamente, si osserva in diritto che:

- la *legittimatio ad causam*, intesa come titolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico (Cfr., Cass. 355/2008; Cass., n. 11321/2007);

- è ormai acquisito in giurisprudenza che, per determinare la legittimazione si deve far riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale (Cfr., Cass. 355/2008; Cass. 11321/2007). Si considera infatti che le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'Attore nel chiamare in giudizio il Convenuto afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il Convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo (Cass., n. 11321/2007);

- ne consegue che, se l'Attore afferma di essere creditore del Convenuto, è avverata la condizione necessaria e sufficiente perché sussistano legittimazione attiva e passiva (Cass., n. 11321/2007);

- in diversi termini, è questione di legittimazione passiva soltanto quella attinente all'esistenza del dovere del Convenuto di subire il giudizio instaurato dall'Attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dall'effettiva sussistenza della titolarità del rapporto stesso; costituisce invece questione di merito quella eventualmente sollevata dal Convenuto (anche sostanziale) col dedurre la propria estraneità a quel rapporto, ossia la mancanza di detta titolarità, affermata invece dall'Attore (anche sostanziale) (cfr., Cass. 11321/2007);

- in sostanza, i casi in cui la decisione di merito non possa essere emanata per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire si riducono a mere ipotesi virtuali in cui l'Attore, nel proporre la domanda contro il Convenuto, faccia valere un diritto dichiaratamente non proprio, o pretenda l'adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul Convenuto, ovvero altri in cui il diritto controverso sia tale che "a priori" non possa appartenere a colui che chiede il giudizio (Cass., n.11321/2007);

- quindi, a differenza della titolarità del rapporto, la legittimazione *ad causam* individua i soggetti che devono essere presenti nel giudizio affinché il Giudice possa pronunciare una sentenza di merito. Per tale suo significato viene definita una condizione della decisione di merito, laddove ogni eccezione del Convenuto circa l'effettiva titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere comporta una disanima e una decisione attinente al merito della controversia;

- ne deriva anche un diverso regime processuale delle questioni.

Sintetizzando i principi espressi dalla Suprema Corte sul punto (Cfr., Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951) si precisa che:

- la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;

- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa;

- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'Attore ha l'onere di allegare e di provare;
 - può quindi essere provata in positivo dall'Attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del Convenuto qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
 - la difesa con la quale il Convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare che l'Attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto proponibile a pena di decadenza solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
 - essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) e, a sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
- Ciò premesso e con diretto riferimento al caso di specie, ne consegue che:
- quanto eccepito da parte Opponente in relazione all'asserito difetto di legittimazione di **SERVICER** attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla sua titolarità del rapporto giuridico controverso;
 - avendo il debitore ingiunto contestato in questa sede di opposizione la titolarità del credito della cessionaria, così sollevando questione preliminare di merito per le ragioni esposte, spettava alla prima di fornire la prova della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo.

E l'Opposta risulta avere prodotto già in sede monitoria e poi integrato nel presente giudizio di opposizione: il contratto di cessione dei crediti tra **BANCA** e **CESSIONARIA** (cfr., doc. 4 fase. mon.) fusa per incorporazione nell'odierna Opposta (cfr., doc. 5 fase. mon.) e l'elenco dei crediti ceduti (cfr., doc. 7 ali. comparsa) così fornendo compiuta prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa.

Ne segue che anche detta doglianza è priva di fondamento perché generica e smentita dalla documentazione in atti.

2.3. Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza di parte Opponente di inefficacia della cessione del credito in favore della-per non avere ricevuto comunicazione della stessa.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che dall'esame della documentazione prodotta dall'Opposta in sede monitoria emerge che la cessione è stata ritualmente comunicata alla parte Opponente (cfr. 6, 7 fascicolo monitorio e doc. 6 ali. comparsa).

Fermo restando quanto precede, vale pure la pena precisare che la giurisprudenza di merito e di legittimità intervenute sul punto - e dalle quali non si ha ragione di discostarsi - hanno affermato che la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo.

Sul punto, in particolare, la Suprema Corte ha statuito che "*La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.*" (cfr. Cass., 28/01/2014, n. 1770).

2.4. Quanto poi all'eccepita irregolarità della procura alle liti, se ne rileva parimenti la insanabile genericità e, ancora, la infondatezza.

Dall'analisi della documentazione in atti, emerge che l'Opposta ha offerto in comunicazione la seguente documentazione:

- la procura conferita al legale rappresentante pro tempore, nonché procuratore generale alle liti, Avv. OMISSIS, nato a OMISSIS iscritto all'Ordine degli avvocati di ROMA al OMISSIS codice fiscale OMISSIS in virtù di procura generale alle liti per atto autentificato nelle firme dal notaio OMISSIS di Venezia – Mestre, Rep n. xxx. (cfr. doc.2 fase. mon.);
- la procura speciale a rogito notaio OMISSIS di Venezia-Mestre, OMISSIS (cfr. doc.1 fasc. mon.).

A fronte di ciò, le contestazioni svolte nell'atto di citazione si rivelano sprovviste di qualsivoglia riferimento al caso di specie, posto che neppure si è in grado di comprendere in cosa consisterebbero le denunciate irregolarità, né quali sarebbero i requisiti previsti per legge ed asseritamente mancanti nei singoli atti.

D'altro canto, come correttamente evidenziato dalla parte Opposta: - le procure sono state redatte per atto pubblico, Dott. OMISSIS Notaio in Venezia-Mestre, le cui dichiarazioni fanno fede fino a querela di falso; - la procura alle liti è stata conferita al difensore della fase monitoria dall' Avvocato OMISSIS il quale risulta dotato del potere di “(...) *f) conferire a professionisti e legali incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di contenzioso in sede tributaria, giudiziale ed extragiudiziale per il rimborso da parte dei debitori relativamente ai crediti acquistati e gestiti*” (cfr., doc. 1 e 2 fase. monitorio); - la procura allegata al decreto ingiuntivo opposto risulta regolarmente sottoscritta sia dal procuratore della parte Opposta che dal difensore della precedente fase monitoria. Pertanto, nessun dubbio pare residuare con riferimento alla predetta doglianza che si ribadisce essere generica e comunque smentita dalla documentazione sopra esaminata.

2.5. Parte Opponente ha poi svolto una eccezione di prescrizione del credito vantato da **CESSIONARIA**. La eccezione risulta ancora una volta affetta da genericità e pertanto è inammissibile, essendosi limitata l'Opponente ad asserire che il presunto credito vantato dall'Opposta fosse prescritto per decorso del termine decennale.

Ebbene, in punto di prescrizione estintiva l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto giuridico ad essa ricollegato, mentre la determinazione della durata della predetta inerzia rappresenta una "quaestio juris", la cui identificazione spetta al potere dovere del giudice (Cass. Civ., Sez. II, n. 20493/2015).

Tuttavia, vero è anche che: una rigorosa applicazione degli artt. 167, comma 1, cpc e 2697 cc, comma 2, impone la specifica e tempestiva presa di posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda; chi solleva un'eccezione deve quindi necessariamente allegare e provare i fatti su cui l'eccezione stessa si fonda.

Di qui, trattandosi di eccezione in senso stretto, essa deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del Giudice.

Pertanto il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine (Cass. n. 11843/07; Cass. Sez. lav. n. 16326/09 e Cass. n. 3465/2013).

L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 cc restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cfr. Cass. Civ. n. 15991/2018 in cui la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile un'eccezione di prescrizione sollevata genericamente in appello senza nulla specificare in ordine al tipo di prescrizione invocata, ai fatti che ne costituivano il momento iniziale di decorrenza in base alla disciplina del tipo contrattuale).

Più in radice, rispetto alla disciplina di settore, si ritiene che chi contesta l'intervenuta prescrizione ha l'onere di allegare le circostanze poste a fondamento dell'eccezione di prescrizione, non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto dalla legge per la prescrizione del diritto ma è necessario altresì, fornire prova del momento dal quale il creditore poteva esigere tale credito, ricavabile dalla disciplina contrattuale che interviene tra le parti.

Parte Opponente, nel formulare la propria eccezione di prescrizione, viola i descritti oneri assertivi limitandosi ad invocare l'intervenuta prescrizione del credito vantato da **CESSIONARIA**.

Si ritiene quindi inammissibile l'eccezione di prescrizione svolta da parte Opponente perché risulta del tutto generica.

L'eccezione è pure infondata perché fondata su un errore metodologico di fondo, posto che, seppure con estrema genericità, parte Opponente sembra far coincidere il decorso del termine prescrizione con la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Di contro, per la giurisprudenza di merito dalla quale non si ha ragione di discostarsi, pure richiamata dall'Opposta, il *dies a quo* del termine di prescrizione coincide con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del contratto. Sul punto: "Nel caso in esame, oggetto della domanda monitoria è il pagamento del saldo debitorio del contratto di finanziamento che, come tale, non può che essere soggetto all'ordinaria prescrizione decennale. Ai contratti di finanziamento deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cc. e non la prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 cc suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato (Tribunale Roma sez. IX, 14/02/2011, n. 3052). Posto che nel caso di specie il termine di prescrizione è quello ordinario (decennale), - trattandosi di un rapporto negoziale di carattere unitario, nel quale, a fronte dell'erogazione dell'intera somma mutuata, il beneficiario si obbliga a restituire la stessa, unitamente agli interessi corrispettivi, mensilmente con rate costanti - va rilevato come la notifica del decreto ingiuntivo opposto, perfezionatasi in data 20/6/2017, ne abbia idoneamente interrotto il decorso, a fronte della scadenza dell'ultima rata, contrattualmente fissata alla data del 28/10/2007. Difatti in presenza di un accordo contrattuale (finanziamento), stipulato in data 28/10/2003, che prevede la restituzione della somma mutuata in 48 rate costanti mensili (28/10/2007), la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento "alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo. Infatti, il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. Civ. Sez. III, 17798/2011 ed in senso conforme Cass. n. 2301/2004)" (cfr. Trib. Napoli, sent. 7823/2020, in iusletter.com; nello stesso senso: Cass., 10-9-2010, n. 19291 e Trib. Avellino, sent. n. 1436/2018).

È documentale che il contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in data 22.03.2010 preveda il rimborso della somma erogata in rate mensili (cfr., doc. 3 fascicolo monitorio).

Sicché, l'eccezione di parte Opponente, alla luce della documentazione versata in atti e della giurisprudenza richiamata è quindi inammissibile e infondata.

2.6. Venendo da ultimo al disconoscimento ex art. 214 cpc operato da parte Opponente, occorre rimeditare il percorso logico motivazionale sotteso all'ordinanza con cui è stata respinta l'istanza ex art. 648 cpc dell'Opposta, rilevandosene la inammissibilità in quanto contrastante con la documentazione fornita da XX oltre ad essere supportato da una argomentazione contraddittoria.

Parte Opponente ha formalmente disconosciuto, nell'atto di citazione in Opposizione, ai sensi dell'art. 214 cpc, le firme apposte sul contratto in atti, evidentemente sostenendone la apocrifia con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo emesso in suo danno.

Tuttavia, la stessa formulazione della contestazione risulta, di per sé, bastevole a fame dichiarare l'inammissibilità.

Come noto, infatti, il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cpc, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve rivestire comunque i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in mere espressioni di stile.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la *ratio* del potere conferito alla parte dall'art. 214 cpc di disconoscere la scrittura prevista, presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente; pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente (cfr. Trib., Cremona 15.09.1989; nello stesso senso anche Trib. Pordenone, 19.5.2009 n. 776).

Sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il riconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche in sede stragiudiziale (cfr., Cass. civ. 11. 21744/04), osservando che il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 cc, ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio; ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 e.e., alla revoca della confessione (Cass. civ. nn. 22460/17, 10849/12).

Nella vicenda in esame, la doglianza di parte Opponente risulta inevitabilmente in contrasto, sia con gli elementi di prova di cui al corredo documentale monitorio, sia con le allegazioni e prospettazioni svolte in sede di opposizione, e tale basta a renderla inammissibile.

Aspetto fondamentale dell'assoluta inammissibilità del disconoscimento operato è che l'Opponente, prima ancora di avviare il presente giudizio di opposizione, non aveva mai sollevato eccezioni e/o contestazioni sul punto: neanche a seguito della comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida al pagamento; né ancora risulta che l'Opponente avesse mai negato che al contratto di finanziamento sottoscritto fosse stata data esecuzione.

Ne consegue la inammissibilità del disconoscimento operato e conseguentemente il rigetto anche di detta doglianza.

Parte Opponente, inoltre, ha pure disconosciuto la conformità della copia del contratto all'originale ex art. 2719 cc.

Anche in questo caso il disconoscimento non è efficace.

Ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 cc, la recente giurisprudenza di legittimità, ha introdotto il requisito della specifica indicazione degli "aspetti differenziali" tra copia prodotta e originale. Più in radice, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017).

Nella specie, di contro, il disconoscimento operato dall'Opponente non può ritenersi efficace, posto che la stessa non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dall'Opposta, né ha indicato puntualmente peculiarità di queste ultime (ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi essendosi limitata a denunciarne la illeggibilità.

In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione non può che essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte Opponente e si liquidano come da dispositivo che segue ex DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo ex DM 147/2022) considerato il valore della controversia, la non complessità delle questioni, la sostanziale assenza di fase istruttoria ed il modulo decisorio prescelto, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa n. xxx/2022 Rg, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

Sentenza, Tribunale di Spoleto, Giudice Martina Marini, n. 559 del 19.07.2023

- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. xx/2022 (n. xx/2022 Rg) emesso dal Tribunale di Spoleto;
- Condanna **DEBITORE** e **FIDEIUSSORE** in solido tra loro al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3850,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa oggi a Spoleto e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c in data 19 luglio 2023, sottoscritta dal Giudice con firma digitale ed allegata a verbale di udienza.

il Giudice
dott.ssa Martina Marini

EX PARTE